COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Patrimonio Unesco

Originale/ Copia

Prot. 4106 ***del*** 29 GIU 2022

LA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° **47** del **13/ 06/ 2022**

OGGETTO:	**ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234-2021/ /RIPARAMETRAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **tredici** del mese di **giugno** alle ore **13.13** nella sala delle adunanze si è riunita e sentita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
Sig. GIUSEPPE BALBI	SINDACO	X	
Sig. VINCENZO CAVALIERI	VICESINDACO	X	
Sig. ra ANNAMARIA FELICIA NARDO	ASSESSORE	X	
TOTALE		**3**	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, avv. **Sozzo Salvatore**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. **Giuseppe Balbi**, Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265 e successive modifiche e integrazioni, recante: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 149, entrata in vigore il 21 agosto 1999;

VISTO **il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante** "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162/L ed entrato in vigore in data 13 ottobre 2000, ed in particolare l'articolo **82 - Indennità**

VISTO il decreto del **Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000**, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000 ed entrato in vigore in data 28 maggio 2000, che dispone: Articolo 1/ "1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella **tabella A,** allegata al presente decreto. / Articolo 4 "1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.(...) / Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. (...)" / Articolo 10 "1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno."

VISTA la Tabella A allegata al decreto sopra citato ed in particolare le sezioni di seguito riportate:

Tabella A			
Indennità di funzione mensile dei sindaci			**Importo in Lire**
Comuni fino a	1.000 abitanti		£ 2.500,000
Comuni da	1.001 a	3.000 abitanti	£ 2.800,000
Comuni da	3.001 a	5.000 abitanti	£ 4.200,000
Comuni da	5.001 a	10.000 abitanti	£ 5.400,000
Comuni da	10.001 a	30.000 abitanti	£ 6.000,000
Comuni da	30.001 a	50.000 abitanti	£ 6.700,000
Comuni da	50.001 a	100.000 abitanti	£ 8.000,000
Comuni da	100.001 a	250.000 abitanti	£ 9.700,000
Comuni da	250.001 a	500.000 abitanti	£ 11.200,000
Comuni oltre	500.000 abitanti		£ 15.100,000
Gettoni di presenza per i consiglieri comunali			**Importo in Lire**
Comuni fino a	1.000 abitanti		£ 33.000
Comuni da	1.001 a	10.000 abitanti	£ 35.000
Comuni da	10.001 a	30.000 abitanti	£ 43.000
Comuni da	30.001 a	250.000 abitanti	£ 70.000
Comuni da	250.001 a	500.000 abitanti	£ 115.000
Comuni oltre	500.000 abitanti		£ 200.000

VISTA **la legge 23 dicembre 2005, n. 266** e successive modifiche e integrazioni, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario/ n. 211, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, che all'articolo 1, comma 54, dispone: "54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: / -a)le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; / -b)le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; / -c)le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita"

VISTA **la legge 30 luglio 2010, n. 122** di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che all'articolo 5, comma 7, recita testualmente: (…) Gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (…)

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26-10-2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, e convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 il 24 dicembre 2019, ed in particolare l'articolo 57-quater, rubricato: **Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia**, che al comma 1 testualmente recita: "1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti". / 2- ***A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni*** *per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre2015, n. 208. / 3-* ***Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni*** *interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali."*

VISTO il **decreto interministeriale 23 luglio 2020, recante**: "Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 194 del 4 agosto 2020, che dispone: "**Art. 1 Indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti/ 1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti,** stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, **sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. / Art. 2 Attribuzione del contributo ai comuni fino a 3.000 abitanti /** 1.A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto. / 2.Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco."

VISTO CHE **la legge di bilancio 2022 / n. 234 del 30.12.2021 prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione** dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili)nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, **che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;**

DATO ATTO CHE secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);

VISTO inoltre che **al comma 585** si prevede che **le indennità di funzione da corrispondere -ai vicesindaci, -agli assessori ed -ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci** come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

DATO ATTO infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma **586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni** per la corresponsioni dei suddetti incrementi delle

indennità di funzione il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Sato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

VISTA la nota MEF - RGS - Prot. 1580 **del 5 gennaio 2022, con la quale il Ragioniere Generale dello Stato,** fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione degli incrementi percentuali previsti dal comma 584, primo periodo, della legge n. 234/2021, precisando che: "(...), al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i **predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza.** (...) le risorse stanziate dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame (100 mln di euro per l'anno 2022, 150 mln di euro per l'anno 2023 e 220 mln di euro a decorrere dall'anno 2024) sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024."

VISTA la circolare urgente Anci n. **43 del 20 gennaio 2022** ad oggetto: "**Precisazioni sulla base di calcolo per le nuove INDENNITA' DEI SINDACI", che recita**: ".... il Legislatore ha indicato che il parametro a cui riferirsi per calcolare il nuovo trattamento economico da applicare ai Sindaci non è il trattamento economico dei Presidenti delle Regioni in cui sono ubicati i Comuni, ma quello individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pari a 13.800,00 €";

CONSIDERATO che, per espressa previsione di legge, le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal comma 584, primo periodo, **decorrono dal 1° gennaio 2022;**

RITENUTO, quindi, di provvedere all'adeguamento delle indennità di funzione degli Amministratori alle disposizioni legislative vigenti, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 584, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 234/2021;

ATTESO che, per le predette finalità, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 e s.m.i., incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro per l'anno 2024, sarà ripartito con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi;

VISTA la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" **Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024** da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, **è prorogato al 31 maggio 2022;**

CONSIDERATO che la conferenza Stato Città, riunita in seduta straordinaria, ha deliberato **la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024**..

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 49, entrata in vigore il 1° gennaio 2022;

VISTO l'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge: **PRESENTI 3/ FAVOREVOLI 3**

DELIBERA

1-LA PREMESSA costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si intende integralmente riportata e trascritta.

2-DI PRENDERE ATTO del dispositivo dei commi 586 e 587 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 che si riportano: "*586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. /587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.*"

3-DI RIDETERMINARE, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e meglio richiamate in premessa, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 584, primo periodo, dell'articolo 1, della legge n. 234/2021, la misura dell'indennità di funzione mensile (lorda) spettante agli Amministratori nella misura e valori economici sotto riportati:

-indennità attuale euro 1.659,38

-indennità per il 2022 (incrementata del 45%) euro 1.906,26

-indennità a valere per il 2023 (incremento del 68%) euro 2.032,44

-indennità a regime per il 2024 euro 2.208,00

4-DI ATTRIBUIRE, NELL'ANNO 2022,
-AL SINDACO, L'INDENNITÀ DOVUTA NELLA MISURA DI EURO 1.906,26 LORDE;
-AL VICE SINDACO L'INDENNITÀ DOVUTA NELLA MISURA PERCENTUALE DEL 15%;
-ALL'ASSESSORE L'INDENNITÀ DOVUTA NELLA MISURA DEL 10%.

5- di precisare e richiamare che a norma di art 82 comma 1 del tuel *"tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa".*

6-DI ATTRIBUIRE ai **Consiglieri Comunali** il gettone di presenza di cui all'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovuto per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale nell'anno 2022, nella misura di euro 15,33 lordi.

7-DI DARE ATTO altresì che la spesa derivante dal presente atto, oltre alla quota IRAP sui compensi a carico dell'ente, trova imputazione su appositi capitoli e codici del redigendo bilancio di previsione 2022-2024.

8-DI AUTORIZZARE il responsabile del settore ammnistrativo dell'ente alle successive determinazioni gestionali di competenza; unitamente al responsabile del servizio finanziario al pagamento mensile dell'indennità dovuta agli Amministratori.

9-DI DARE ATTO che i compensi percepiti dagli Amministratori sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, (TUIR).

10-DI INCARICARE il Responsabile del servizio finanziario di accantonare annualmente, una somma pari ad una indennità mensile di funzione per il Sindaco, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, lettera f), della legge n. 265/99, da trattare, fiscalmente, come il T.F.R., nel rispetto degli articoli 16, lettera a) e 17 del T.U.I.R., con tassazione separata.

11-DI TRASMETTERE la presente:

- ✓ Al Responsabile del settore ammnistrativo;
- ✓ al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria.

12-DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Balbi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione
é affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Roccagloriosa, 29 GIU 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

A T T E S T A

La presente deliberazione é divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Roccagloriosa, 13/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roccagloriosa, 29 GIU 2022

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA - PROV. SA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sozzo Salvatore